

"OMISSIS"



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
IV SETTORE

L. 328/00 - Distretto socio-sanitario D/23
Ufficio di Servizi Sociali

Prot. 10158

Addi, 29 MAR. 2011

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 13

OGGETTO: D.P.R.S. 7/7/2005 e 7/10/2005. Buono socio-sanitario anno 2011. Approvazione Bando.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 10 della legge regionale n. 10 del 31/7/2003 che prevede l'erogazione di buoni socio-sanitari alle famiglie con soggetti anziani in situazione di non autosufficienza o disabili in situazione di gravità, in alternativa a prestazioni di natura residenziale da assicurare a detti soggetti;

Visto il D.P.R. S. 7/7/2005 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 14/7/2005;

Visto il D.P.R. S. 7/10/2005 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 43 del 10/10/2005;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 2008 recante nuovi criteri e modalità per l'erogazione del buono socio-sanitario;

Visto il decreto presidenziale 10 Luglio 2008 che revocando il decreto presidenziale 6 marzo 2008 contestualmente stabilisce che per l'anno 2007 e 2008, per l'attuazione dell'intervento di che trattasi, si applicano i criteri già approvati con i decreti presidenziali 7 luglio 7 ottobre 2005;

Atteso che i decreti di cui sopra definiscono i criteri per l'erogazione del buono socio-sanitario a quei nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992;

Vista la deliberazione n. 19 in data 8/11/07 con la quale il Comitato dei Sindaci stabilisce che gli oneri del cofinanziamento pari al 20% della spesa generale del buono socio-sanitario vanno posti a carico dei Bilanci comunali dei comuni del distretto, in misura proporzionale alle utenze di ciascun comune;

Vista la Circolare n. 1 prot. n. 8911 del 9 marzo 2011 dell'Assessore regionale alla Famiglia che rende noto che il buono sanitario 2011-ai sensi della delib. Di Giunta Regionale n. 440 del 23/11/2010- dovrà essere erogato, attraverso i comuni di residenza, in forma di buono di servizio (voucher) secondo i criteri e gli indirizzi introdotti dai decreti del Presidente della Regione 7 luglio 2005 e 7 Ottobre 2005 ;

Visto il bando per l'erogazione del buono socio-sanitario nel distretto D/23 anno 2011 che viene allegato alla presente per farne parte integrante ed inscindibile;

Visto l'art. 34 dello Statuto Comunale;

Vista la legge 8/6/1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 48/91 e 23/98;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuta la propria competenza al riguardo,

DETERMINA

Di approvare il bando per l'erogazione del buono socio-sanitario nel distretto D/23 anno 2011 che viene allegato alla presente per farne parte integrante ed inscindibile.

Di subordinare l'erogazione del buono socio-sanitario (voucher) in favore degli aventi diritto all'effettivo finanziamento dei relativi fondi da parte dell'Assessorato regionale.

Di dare atto, sulla base delle direttive contenute nella circolare n. 1 prot. n. 8911 del 9 marzo 2011 dell'Assessore regionale alla Famiglia, che il buono sanitario 2011 dovrà essere erogato, attraverso i comuni di residenza, in forma di buono di servizio (voucher) secondo i criteri e gli indirizzi introdotti dai decreti del Presidente della Regione 7 luglio 2005 e 7 Ottobre 2005.

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.



IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni LEONARDI)



COMUNE DI NICOSIA - PROV. ENNA
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D/23 NICOSIA

Visto l'art. 10 della L. R. 31 luglio 2003 n. 10 che prevede, in alternativa alle prestazioni di natura residenziale, l'erogazione di un buono socio-sanitario alle famiglie che comprendono anziani non autosufficienti o disabili gravi;
Visto il decreto presidenziale 7 Luglio 2005 che definisce i criteri per l'erogazione del buono socio-sanitario ai nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi;
Visto il decreto presidenziale 7 Ottobre 2005 recante modifiche ed integrazioni al superiore decreto;
Visto il decreto presidenziale 6 marzo 2008 recante nuovi criteri e modalità per l'erogazione del buono socio-sanitario;
Visto il decreto presidenziale 10 luglio 2008 recante revoca del decreto presidenziale 6 marzo 2008 comunicato al comune capo-fila di Nicosia in data 28/7/08 prot. 25549 ;
Vista la Circolare n. 1 prot. n. 8911 del 9 marzo 2011 dell'Assessore regionale alla Famiglia che stabilisce ;
Vista la determinazione n. 13 in data 29/3/2011 del dirigente dell'Ufficio di Servizi Sociali del Comune capo-fila di Nicosia recante approvazione bando buono socio-sanitario anno 2011,

IL DIRIGENTE/COORDINATORE
INFORMA

Possono presentare istanza per la concessione del buono socio-sanitario le famiglie residenti nel territorio comunale di Nicosia (distretto socio-sanitario D/23) che mantengono o accolgono:

- Anziani di età non inferiore ad anni 69 ed un giorno in condizione di non autosufficienza debitamente certificata;
- Disabili gravi (art. 3, 3° comma legge 104/92)

Purchè conviventi e legati da vincoli di parentela ai quali garantiscono, direttamente o con l'impiego di altre persone non appartenenti al nucleo familiare, prestazioni di assistenza, di aiuto personale e sanitario nell'ambito di un piano personalizzato di assistenza elaborato dall'Ausi di concerto con l'Ufficio di Servizi Sociali Comunale.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'istanza per la concessione del buono, predisposta su appositi moduli a disposizione dell'Ufficio di Servizi Sociali del Comune, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune, **entro il 30/04/2011**, corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione I.S.E.E. rilasciata dagli uffici ed organismi abilitati;
- verbale della Commissione Invalidi Civili attestante l'invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o in alternativa certificazione attestante la disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3° legge 104/92.

Per le situazioni di gravità recente per cui non si è in possesso delle superiori certificazioni, dovrà essere prodotto:

per gli anziani:

- certificato del medico di medicina generale attestante la non autosufficienza, corredata dalla copia della scheda multidimensionale di cui al decreto 7 marzo 2005 ;

per i disabili :

- certificato del medico di medicina generale attestante la condizione di disabilità grave, non autosufficienza, corredata dalla copia dell'istanza di riconoscimento della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 3° della legge 104/92.

Per la concessione del buono devono, inoltre, sussistere le condizioni socio-ambientali di assistibilità a domicilio ovvero compresenza di supporto familiare ed un alloggio idoneo.

NATURA E MODALITA' ATTUATIVE DEL BUONO SOCIO-SANITARIO

Il buono, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 440 del 23.11.2010, verrà erogato alle famiglie esclusivamente in:

- buono di servizio (voucher) ovvero titolo per l'acquisto di specifiche prestazioni domiciliari presso organismi o enti non profit presenti nel distretto socio-sanitario D/23, iscritti all'albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/86 per la sez. anziani e/o disabili, per la tipologia di servizio Assistenza Domiciliare, liberamente scelti dalle famiglie.

Non vengono computate le prestazioni socio-sanitarie poste interamente a carico del servizio sanitario dalla tabella A del D.P. C. M. 14 febbraio 2001.

PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

Le prestazioni che all'interno del nucleo familiare dovranno essere garantite all'anziano o al disabile grave mediante l'acquisto di servizi, con l'utilizzo del buono socio-sanitario sono:

- igiene personale e periodicamente pulizia completa della persona;
- governo ed igiene dell'alloggio occupato dal soggetto non autosufficiente;
- aiuto alla persona nell'alzata/messa a letto, nella preparazione ed assunzione dei pasti, ed alla deambulazione, mobilità e nella gestione delle attività quotidiane all'interno dell'abitazione;
- disbrigo pratiche ed accompagnamento per visite mediche, specialistiche ed attività riabilitativa ove non assicurata all'interno ed all'esterno dell'abitazione;
- prevenzione delle piaghe da decubito, anche avvalendosi degli ausili ritenuti necessari;
- assistenza infermieristica domiciliare;
- assistenza riabilitativa;
- assistenza specialistica;
- ogni attività di stimolo atta al mantenimento delle residue capacità psico-fisiche.

LIMITI DI REDDITO

In applicazione delle disposizioni contenute nei D. Lgs. N. 109/98 e n. 130/2000 e successive modificazioni, in relazione alla composizione del nucleo familiare, per l'accesso al buono socio-sanitario è necessario che l' I.S.E.E. di chi presenta l'istanza e di tutti i componenti del suo nucleo familiare non superi € 7.000, 00.

Qualora l'anziano o il disabile non fosse inserito anagraficamente nel nucleo familiare del richiedente, all' I.S.E.E. dello stesso deve essere aggiunto l' I.S.E.E. del soggetto da assistere.

Il buono socio-sanitario verrà, in tutti i casi, concesso solo in presenza di apposito finanziamento e nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

Dalla residenza municipale li,

IL DIRIGENTE COORDINATORE
(DOTT. Giovanni LEONARDI)